

Provincia di Frosinone



REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Approvato con deliberazione di G. P. n. 448 del 20.11.2002

ART 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nell'ambito della normativa sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, disciplina le attività e le modalità di monitoraggio, controllo e valutazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.lgs. 30/7/1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il funzionamento del "Nucleo di valutazione", di seguito denominato "Nucleo".

ART 2

Funzioni del Nucleo

1. Al Nucleo è attribuita la funzione di valutazione del personale con qualifica dirigenziale, relativa alle prestazioni e alle competenze organizzative, ai sensi dell'art 5 del citato decreto n. 286/99 e in coerenza con quanto stabilito dal CCNL. Il Nucleo può svolgere altresì le funzioni di valutazione e controllo che si attuano in conformità delle disposizioni dell'art. 6 del medesimo decreto.
2. I criteri ed i parametri per il controllo e la valutazione dei Dirigenti sono elaborati dal Nucleo. A tal fine si assumono le indicazioni contenute nei documenti di programmazione e nei P.E.G., per gli obiettivi annuali assegnati ai responsabili delle strutture stesse.
3. Il Nucleo acquisisce le valutazioni generali del Presidente della Provincia e definisce una proposta per il sistema di valutazione dei Dirigenti. La proposta è resa nota ai Dirigenti ed è quindi sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale, al fine di rendere oggettivo e trasparente l'intero processo di valutazione.
4. Il Nucleo coadiuva la Giunta nell'applicazione dei criteri afferenti la graduazione della retribuzione di posizione, o valuta l'adeguatezza della relativa metodologia approvata dalla Giunta; gli stessi compiti sono svolti per la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti dirigenziali, ai fini della liquidazione annuale della retribuzione di risultato.
5. Il Nucleo fornisce consulenza ai Dirigenti nell'applicazione della metodologia di valutazione del personale, secondo quanto previsto dal CCNL e da quello decentrato integrativo.

ART 3

Composizione

1. Il Nucleo è organo collegiale costituito da un minimo di tre componenti, anche interni con ruoli e funzioni di alta dirigenza. I componenti del Nucleo sono scelti tra soggetti con esperienza in discipline o attività di direzione dell'amministrazione pubblica, di aziende o enti privati, in tecniche di organizzazione del lavoro e gestione del personale, in analisi e valutazione, documentata da apposito curriculum.
2. Il Nucleo è nominato con provvedimento del Presidente della Provincia, che attribuisce anche ad uno dei componenti le funzioni di Presidente.
3. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni e può essere prorogato fino al termine del mandato amministrativo del Presidente della Provincia. L'incarico di componente del Nucleo è rinnovabile.
4. Al Presidente ed ai componenti del Nucleo spetta un compenso pari a quello corrisposto, rispettivamente, al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Ai componenti esterni, non residenti a Frosinone, è altresì corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, calcolate, nel caso di uso del mezzo proprio, sulla base delle tariffe ACI.
5. Un dipendente dell'Ente inquadrato nella categoria D, nominato dal presidente della Provincia, svolge funzioni di segretario del Nucleo di valutazione.

ART. 4
Funzionamento del Nucleo

1. Il Nucleo opera in posizione autonoma rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente e risponde direttamente del proprio operato al Presidente della Provincia ed alla Giunta; svolge la propria attività in modo collegiale e riferisce periodicamente al Presidente della Provincia, e comunque ogni qualvolta il capo dell'Amministrazione lo ritenga necessario.
2. Il Nucleo evidenzia ogni valutazione utile a verificare il corretto e normale andamento delle attività e segnala eventuali aspetti critici intercorsi nella gestione durante il periodo di riferimento (ritardi, carenze, inadempienze) e fornisce suggerimenti, anche a supporto del personale incaricato di funzioni dirigenziali, tesi al miglioramento dell'azione amministrativa, al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività dell'Ente.
3. Il Nucleo intrattiene rapporti di consulenza, supporto ed assistenza, il più informalmente possibile, con i Dirigenti.
4. I Dirigenti predispongono una relazione dettagliata sull'attività svolta, sia in termini economico/finanziari che di risorse di personale impiegato.
5. Il Nucleo può richiedere che tale relazione periodica venga fornita anche secondo apposita modulistica realizzata a cura dello stesso organismo e che la scheda stessa contenga gli elementi per l'attivazione del processo di valutazione.
6. Il ritardo ingiustificato o il mancato inoltro della relazione periodica verranno considerati ai fini della valutazione generale del Dirigente.
7. Al Nucleo di valutazione sono assegnate idonee strutture per lo svolgimento dell'attività di competenza; nonché il personale eventualmente necessario per il funzionamento del servizio.

ART. 5
Convocazioni

1. Il Nucleo di valutazione si riunisce presso la sede della Provincia, ordinariamente una volta al mese e tutte le volte che il Presidente o il Presidente della Provincia lo ritengano necessario.
2. Il Nucleo di valutazione è convocato dal Presidente, o da chi ne svolge le funzioni che ne fissa.
3. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve aver luogo con avviso fatta recapitare ai singoli componenti almeno due giorni prima di quello fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.
4. La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione, nonché l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina.

ART. 6
Validità delle adunanze

1. Il Nucleo è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati, anche con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Nel caso si debbano adottare decisioni in cui vi siano disparità di vedute tra i suoi membri, il Nucleo di valutazione decide a maggioranza, In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. In caso di assenza del Presidente, ne svolge le funzioni il componente più anziano di età.
4. Ciascun componente ha diritto di inserire a verbale le proprie motivazioni.

ART. 7

Pubblicità e verbalizzazione

1. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche.
2. Dei relativi lavori viene redatto sintetico verbale.
3. Il verbale è approvato seduta stante o nella seduta successiva.
4. Le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 241/90 non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico, come ribadito all'art. 1 comma 5 del D. Lgs. 286/99. resta fermo il diritto di accesso del personale incaricato di funzioni dirigenziali di cui all'art. 5 comma 3, ultimo periodo, della Legge 241/90.

ART. 8

Accesso alle informazioni

1. Il Nucleo ha la possibilità di accedere alle fonti informative degli uffici e può richiedere informazioni supplementari ai Dirigenti delle diverse strutture senza interferire, né sovrapporsi, alle attività di controllo di altri organi o uffici, esterni o interni, e senza recare intralcio al normale svolgimento delle attività degli uffici.

ART. 9

Il controllo strategico

1. La Giunta provinciale può affidare al Nucleo anche le funzioni di controllo e valutazione che si attuano in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del D. Lgs. N. 286/1999 (valutazione e controllo strategico).
2. L'attività di valutazione e controllo strategico consiste nel processo di verifica sul grado di effettiva attuazione degli indirizzi politici contenuti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nelle direttive dell'organo di governo.
3. Questa attività si espleta nell'analisi e monitoraggio, ex ante ed ex post, della congruenza fra funzioni dell'Ente affidate dalle norme, obiettivi operativi prescelti e risorse assegnate. Assicura che le finalità siano raggiunte nel modo più efficiente ed efficace possibile, offrendo a coloro che hanno le responsabilità decisionali di vertice la possibilità di modificare nel modo più opportuno possibile il comportamento stesso, rimuovendo eventuali fattori ostativi.
4. Il Nucleo, incarico di svolgere attività di valutazione e controllo strategico, riferisce in via esclusiva, almeno annualmente, all'organo politico.

ART. 10

La valutazione dei Dirigenti

1. La valutazione si basa, oltre che sul grado di realizzazione degli obiettivi programmati, sulle capacità organizzative dimostrate e i comportamenti tenuti, le capacità di guida e l'andamento qualitativo del servizio in rapporto al grado di soddisfazione dell'utenza.
2. La valutazione è annuale; tuttavia quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza prevista, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D. Lgs. N. 286/99.
3. La valutazione dei Dirigenti è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire al presidente della Provincia elementi di supporto per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali.
4. Il processo valutativo deve tendere, di norma, anche alla continua valorizzazione del personale con qualifica dirigenziale, migliorare la trasparenza nei rapporti con il valutato ed

incrementare la responsabilizzazione del valutato, salvaguardandone l'autonomia nello svolgimento di propri compiti.

5. Il Nucleo utilizza la metodologia approvata dalla Giunta e verifica le modalità di applicazione della metodologia di valutazione da parte dei Dirigenti nei confronti dei dipendenti.
6. Il Nucleo, se richiesto, collabora alla valutazione del Segretario Generale, secondo la disciplina adottata al riguardo dall'Amministrazione.

ART. 11

Procedura di valutazione

1. IL soggetto preposto alla valutazione dei Dirigenti è il Nucleo di valutazione.
2. Il colloquio finale di valutazione è una fase di fondamentale importanza e costituisce uno strumento necessario per raggiungere gli obiettivi e per migliorare le prestazioni; il colloquio avviene tra valutato e Nucleo.
3. L'esito della valutazione viene comunicato a ciascun Dirigente.
4. Il dirigente può proporre osservazioni in merito all'esito della valutazione, entro il termine di dieci giorni. In tal caso il Nucleo, esaminate le osservazioni, potrà dedurre in merito alle stesse e, conseguentemente, confermare o rettificare la valutazione iniziale, rimettendo il tutto, per il giudizio finale, al Presidente della Provincia.
5. Compete in ogni caso al Presidente della Provincia il giudizio finale sulla valutazione, a conferma o rettifica di quanto espresso dal Nucleo, nonché disporre in merito all'erogazione della retribuzione di risultato dei Dirigenti.

ART. 12

Risultati negativi

1. Il Presidente Della Provincia sulla base della relazione del Nucleo, nel caso in cui siano stati riscontrati risultati particolarmente negativi nella gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e/o inosservanza delle direttive generali e degli indirizzi espressi dagli organi elettivi, comunica tali risultati al Dirigente e lo invita a presentare entro quindici giorni le proprie osservazioni al riguardo.
2. Il presidente della Provincia, acquisite anche in contraddittorio le osservazioni del Dirigente, il quale può essere eventualmente assistito dalla propria organizzazione sindacale, adotta, ove non ritenga sufficienti le ragioni presentate dal Dirigente. E previo esame delle contraddizioni da parte del Nucleo, i conseguenti provvedimenti.
3. In caso di responsabilità particolarmente grave o di reiterati risultati negativi, nella gestione, il Presidente della Provincia, previa acquisizione della giustificazione del valutato, da presentarsi entro trenta giorni dalla richiesta, e sentito il Segretario o il Direttore Generale se nominato, attiva il procedimento e irroga le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.
4. Le valutazioni sono raccolte nel fascicolo personale degli interessati e di esse si tiene conto all'atto delle assegnazioni o dei rinnovi degli incarichi.

ART. 13

Scheda di valutazione

1. Lo strumento utilizzato per esprimere i risultati della valutazione è la scheda di valutazione.
2. La scheda di valutazione è approvata dalla Giunta provinciale, sulla base dei modelli predisposti dal Nucleo di valutazione e deve almeno contenere: i dati identificativi del valutato, il periodo di riferimento, i parametri di valutazione ed il sistema dei punteggi,

nonché lo spazio per le eventuali osservazioni del valutato e successive deduzioni dei valutatori, la data e le firme del valutato e dei valutatori.

ART. 14

Assenza di obbligo di denuncia

1. Per gli addetti alle strutture o organismi che effettuano il controllo strategico e la valutazione del personale con compiti di direzione, in ordine ai fatti segnalati o la cui conoscenza consegue dall'esercizio delle relative funzioni di controllo e valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 20/94, ai sensi dell'art. 1 comma 6 del D. Lgs. 286/99.

ART. 15

Nucleo di valutazione e controllo di gestione

1. Il Nucleo, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. C del D.Lgs. 286/99 utilizza ai fini della propria attività anche i risultati del controllo di gestione.
2. Ai fini del controllo di gestione è necessario determinare le unità organizzative soggette al controllo, le procedure per l'individuazione degli obiettivi, l'insieme dei prodotti e delle finalità da conseguire, i sistemi di rilevazione e il piano degli indicatori di efficienza/efficacia ed economicità e la frequenza delle attività di reporting.
3. Il controllo di gestione è posto direttamente al servizio dei Dirigenti e costituisce il principale strumento a loro disposizione per verificare l'impegno ottimale delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi.
4. In assenza di strutture dedicate al controllo di gestione, o se incaricato dal Presidente della Provincia, il Nucleo di valutazione coadiuva l'Ente nella progettazione ed allestimento del sistema coerente di controllo di gestione e nell'individuazione del personale più idoneo a ricoprire tale ruolo. Può supportare l'attività del Direttore Generale nella predisposizione delle schede obiettivo e può verificare la realizzazione degli obiettivi medesimi.

ART. 16

Collaborazione con il collegio dei revisori

1. Il Nucleo di valutazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti, nel rispetto delle distinte funzioni, possono attuare forme di reciproca collaborazione.

ART. 17

Valutazione dei dipendenti

1. Compete ai Dirigenti la valutazione delle prestazioni e dei risultati, anche al fine della progressione orizzontale e del sistema incentivante la produttività, nelle forme previste dal CCNL ed in base ai criteri di valutazione individuati dall'Ente e definiti mediante il sistema di relazioni sindacali previsto dai CCNL vigenti.
2. Nella valutazione di cui al comma precedente il Dirigente può essere supportato dal Nucleo.
3. Il Nucleo può fornire, a richiesta, indicazioni circa l'adeguatezza della metodologia di valutazione del personale dipendente.

ART. 18
Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti, ed in particolare al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, al T.U. 18 agosto 2000 n. 267, al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché al CCNL relativo all'area della dirigenza del comparto "Regioni – Autonomie locali".

ART. 19
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti provinciali e negli atti aventi natura regolamentare in contrasto con lo stesso. E' abrogata in particolare la disciplina del Nucleo di valutazione contenuta dall'art. 36 all'art.40 nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (approvato con deliberazione di Giunta n. 354 del 17/10/2000) e modificata con deliberazione di Giunta n. 513 del 21/12/2001.

ART. 20
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.